



**Seminario Nazionale per l'approfondimento degli aspetti tecnici relativi al
Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (ex art. 27, co. 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.)**

INTERVENTO DEL PARTECIPANTE:

Avv. Xavier Santiapichi – Comune di
Corchiano

9/10/11 novembre, sessione Lazio

Necessità di Valutazione Ambientale Strategica per la CNAPI

La **Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee** alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti nucleari rientra, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. N. 152/2006, tra quei *“piani e programmi ... che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto”*

Nell'allegato II sono, infatti, nominati gli *“ Impianti destinati ... al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi; - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati; - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi”*.

Il **Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi**, adottato con D.P.C.M. del 30/10/2019 , di cui la CNAPI costituisce passo fondamentale, è stato invece sottoposto a VAS. Nel Provvedimento finale (D.M. n. 340/2018) veniva stabilito che *"la fase relativa alla localizzazione del DN costituisce parte integrante delle tappe significative del Piano (Cap. 3 del PN), che sarà dunque sottoposta a specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica"*.

Non sovrapposibilità dell'art. 27 D. Lgs. n. 31/2010 all'art. 6 D. Lgs. n. 152/2006

Ciononostante la CNAPI non è stata sottoposta a VAS, in violazione degli obblighi discendenti dalla normativa Ambientale Nazionale e ancor prima dalla Direttiva 2001/42/CE, la c.d. "Direttiva VAS".

La procedura prevista dall'art. 27 del D. Lgs. N. 31/2010 non può sopperire all'assenza della valutazione ambientale: manca infatti il **terzo valutatore** (normalmente il Ministero con l'ausilio del CTVIA); manca la **Valutazione di Incidenza Ambientale** (VinCA), il cui raccordo è invece garantito dall'art. 10 co. 3 del D. Lgs. N. 152/2006 all'interno della VAS; manca infine la **necessaria sincronia tra VAS e azione pianificatoria**.

Questa, infatti, non è valutazione *a posteriori* ma procedimento che segue in parallelo la pianificazione, inserendo tra gli elementi di valutazione del pianificatore i possibili effetti sull'ambiente delle sue scelte.

È cruciale, perciò, che la CNAPI, ed i criteri dai quali è definita, vengano ridefiniti previo esperimento della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Criteri ISPRA GT29 e loro applicazione – CE2 e CE3

Dalla Guida Tecnica 29 di ISPRA si evince che, nell'enucleare i criteri di esclusione e di approfondimento, l'agenzia abbia lasciato alcune lacune di tutela. Per esigenza di brevità si riposteranno solo alcuni aspetti critici, rimandando per il resto alle osservazioni presentate.

In primo luogo il criterio CE2 della GT29 essendo concepito per la localizzazione di un impianto di smaltimento definito “*innocuo*” **non può essere considerato adeguato alla localizzazione del Centro di Smaltimento Alta Attività**. Quest'ultimo necessita di essere realizzato per precauzione non tanto in un sito “non contrassegnato da sismicità elevata”, bensì in un **sito contrassegnato da sismicità bassa**.

Quanto al criterio CE3 - Relativo ai fenomeni di fagliazione - Sogin prende in considerazione solo i lineamenti tettonici evidenziati nel catalogo ITHACA (*Italy Hazard from Capable faults*) e nel database DISS (*Database of individual Seismogenic Sources*) ma i dati non sono sufficienti ad escludere fenomeni di fagliazione. Sogin si limita invece a dichiarare l'assenza di tali fenomeni, quando per la verità dovrebbe sottolineare, per la zona del Viterbese, **l'assenza di dati bibliografici tali da permettere una valutazione approfondita**.

Criteri ISPRA GT29 e loro applicazione – CE12

Il Criterio CE12 indica che *“sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati”*. Sogin individua attorno ai centri abitati un *“buffer di esclusione proporzionale all'estensione dell'abitato stesso tale da contenere un'eventuale espansione di 10 volte la sua superficie iniziale”*. In tal modo lascia spazi molto estesi attorno ai grandi centri abitati, all'interno dei quali gli impatti del Deposito Nazionale sarebbero facilmente mitigabili, ed ammette invece la realizzazione del DN alla distanza minima di 1 km dai centri abitati più piccoli (presso i quali non vengono considerate, seppur molto diffuse, le case isolate).

Non vengono contemplati fattori di precauzione connessi alla salvaguardia della salute e sicurezza pubblica ma **solo considerazioni di tipo urbanistico, escludendo quindi la necessità di distanziamento tra le attività antropiche e il DN**, con ciò contravvenendo anche alle indicazioni della International Atomic Energy Agency (IAEA).

L'applicazione del Criterio CE12 da parte di Sogin opera dunque uno spropositato squilibrio a favore delle grandi città spostando il Deposito verso i centri medio-piccoli, tralasciando la tutela radiologica e ambientale di queste aree.

Ordine di idoneità

Quanto all'Ordine di idoneità Sogin ha elaborato un sistema per cui, in ossequio alle indicazioni ministeriali (Nulla osta del 30/12/2020 prot. MISE ENE.31465), le zone in zona sismica 2 vengono *de facto* escluse (inserite nella classe C). Per le ragioni già esposte si dovrebbero equiparare le zone sismiche 2 e 3, inserendole entrambe nella classe C.

Le zone in classe B vengono invece valutate esclusivamente in base alla localizzazione insulare. Tale circostanza poteva essere ponderata insieme agli altri criteri (Valenze agrarie, Trasporti terrestri, valenze naturali e insediamenti antropici). Così facendo Sogin riduce di molto il peso di quelle caratteristiche "socio-ambientali" cui l'art. 27 del D. Lgs. N. 31/2010 attribuisce, in realtà, pari dignità delle caratteristiche tecniche dei territori.

Infine nel fattore "trasporti terrestri" ci sono diverse incongruenze: da una parte il trasporto su gomma viene preferito a quello su ferro (nonostante il maggior impatto ambientale, il maggior pericolo di incidenti e/o sabotaggi ecc.) dall'altra **la diversa pericolosità radiologica dei materiali da trasportare non viene tenuta in considerazione** (l'alta attività si trova per il 73% nel NordItalia) né tantomeno viene considerato **il futuro spostamento nel deposito geologico** che si ubicherà, presumibilmente, nella zona alpina.